

Codice A13060

D.D. 8 maggio 2015, n. 93

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonche' servitu' di passaggio carrabile/pedonale, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di BRA (CN), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Allacciamento BRA ENERGIA S.p.A. - DN 150 (6") - 12 bar", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di BRA (CN), interessati dal tracciato del nuovo metanodotto " Allacciamento BRA ENERGIA S.p.A. - DN 150 (6") - 12 bar" meglio individuati con il colore rosso barrato nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. L'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza ;
3. La costruzione di un manufatto fuori terra e del relativo accesso carrabile sul terreno in Comune di BRA (CN) - Foglio 47 - mappale 602;
4. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 6,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione libera, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni e comunque senza alterare la profondità di posa della tubazione stessa;
5. Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
6. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

7. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

8. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

9. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di BRA (CN), interessati dal tracciato del nuovo metanodotto "Allacciamento BRA ENERGIA S.p.A. - DN 150 (6") - 12 bar", meglio individuati con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1, che forma parte integrante del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione (max. 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla compilazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposta la servitù di passaggio carrabile/pedonale a carico dei seguenti terreni:

Comune di BRA (CN)

- N.C.T. - Fg. 37 - parte mappali 84 – 86 – 211 e 2244
- N.C.T. - Fg. 47 - parte mappali 173 – 351 – 437 e 602

mediante la costruzione di due nuovi tratti di strada, da effettuarsi a cura e spese di SNAM.

I predetti terreni, meglio individuati con il colore blu nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1, sono necessari per garantire il collegamento alla viabilità ordinaria (Strada Comunale Falchetta) dei manufatti che garantiscono il funzionamento in sicurezza del nuovo gasdotto.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 5

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto Signor CAPRIOLO Giuseppe – (a nome e per conto del proprietario, Signor CAPRIOLO Roberto) nonché la Ditta “ABET LAMINATI S.p.A.” di Bra, tutti in premessa generalizzati, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 6

L’avviso di convocazione per l’eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 – 3 e 4, il luogo, il giorno e l’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni. Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 10.

ART. 7

L’indennità per l’occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata nell’Allegato Piano Particolare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 8

L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell’Allegato Piano Particolare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all’art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l’indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all’art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione, (ovvero di crescita), in cui si trovavano al momento dell’occupazione dell’area.

ART. 9

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di CUNEO.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 10

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso, contenente le indicazioni di cui all'art. 3 del presente provvedimento di asservimento, e, comunque, almeno sette giorni prima della sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 11

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 12

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)